



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...);”*
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.63 del 25/09/2023 con la quale è stato, tra l'altro, approvato il Regolamento della Scuola Superiore Meridionale di disciplina del Presidio Qualità.

DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il Regolamento della Scuola Superiore Meridionale di disciplina del Presidio Qualità.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile
della Scuola Superiore Meridionale
Prof. Arturo De Vivo
firmato digitalmente



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL PRESIDIO DI QUALITA' DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

(Approvato con Delibera del Comitato Ordinatore n.63 del 25/09/2023)

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento ed i compiti del Presidio di Qualità della Scuola Superiore Meridionale.

Art. 2

(Composizione, nomina e durata)

1. Il Presidio della Qualità è costituito da:

- a) un Professore Ordinario, individuato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, con funzione di Coordinatore;
- b) un Professore Ordinario o Associato designato dal Consiglio di Area Umanistico - Giuridica;
- c) un Professore Ordinario o Associato designato dal Consiglio di Area Scientifico - Tecnologica;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Dirigente della Ripartizione Affari Istituzionali, Didattica e Risorse Umane;
- f) un rappresentante degli Allievi Ordinari ed un rappresentante degli Allievi dei Corsi di Dottorato eletti attraverso la procedura di cui ai successivi artt. 3, 3bis e 3ter.

Partecipa alle riunioni del Presidio di Qualità una unità di personale tecnico amministrativo della SSM con funzioni di segretario verbalizzante, individuato dal Direttore Generale.

2. Il Presidio della Qualità è costituito con Decreto Rettorale e dura un quadriennio ed è rinnovabile una sola volta. La durata del mandato dei componenti eletti è biennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il Presidio della Qualità è formalmente costituito con la nomina di tutte le sue componenti.

4. Nel caso in cui, indipendentemente dalla motivazione, uno o più componenti il Presidio della Qualità, nel corso del mandato, cessino dalla carica, il Rettore con proprio Decreto provvede alla loro sostituzione. I componenti che subentrano restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti, presente nella graduatoria elettorale. In mancanza, sono indette elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.

5. Il Coordinatore:

- rappresenta il Presidio di Qualità nei rapporti con gli Organi di governo della Scuola e verso l'esterno;
- promuove e coordina l'attività del Presidio di Qualità assicurando il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- convoca e presiede le riunioni definendone l'Ordine del Giorno e ne sottoscrive gli atti;
- riferisce periodicamente al Rettore.

Articolo 3

(Rappresentanza studentesca nel Presidio di Qualità)

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento. In particolare, l'elettorato attivo degli allievi del corso ordinario decorre dal 1° ottobre dell'anno di inizio del corso fino al 30 settembre dell'anno di conclusione del corso; per gli allievi dei corsi di dottorato decorre dal 1° novembre dell'anno di inizio del corso fino all'ultimo

giorno di fruizione della borsa, fermo quanto stabilito all'art. 2, comma 2 del presente regolamento. L'elettorato passivo spetta agli allievi dei corsi ordinari ed agli allievi dei corsi di dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle votazioni.

2. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli allievi dei corsi ordinari e gli allievi dei corsi di dottorato a cui carico è stato disposto uno specifico provvedimento disciplinare della Scuola.

3. I requisiti elettorali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni e per gli eletti mantenuti durante tutto il mandato.

4. La perdita anche temporanea dell'elettorato passivo determina la decadenza dell'eletto al quale subentra il primo dei non eletti, previa nomina tramite Decreto Rettorale, sino alla scadenza originaria del mandato. Al fine di salvaguardare il periodo di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità), l'eletto non perde l'elettorato passivo per tale motivo; ciò comporta che all'eletto subentra il primo dei non eletti che rimane in carica sino al termine del congedo.

5. Sono proclamati eletti coloro che abbiamo conseguito il maggior numero di voti espressi fino alla concorrenza con il numero dei componenti da eleggere come determinato dal decreto di indizione delle elezioni.

Articolo 3bis

(Svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni del rappresentante degli allievi dei corsi ordinari e del rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato nel Presidio di Qualità sono indette con decreto del Rettore.

2. L'avviso di indizione delle elezioni indica il periodo di durata del mandato, l'ubicazione del seggio elettorale, la data e l'ora di svolgimento delle votazioni, le modalità di svolgimento della procedura e di presentazione delle candidature, gli elenchi dei soggetti titolari dell'elettorato attivo e di quello passivo, riferiti alla data in cui si terranno le votazioni. L'avviso è immediatamente reso pubblico sull'albo ufficiale della SSM ed ha valore di notifica della convocazione per tutti gli elettori interessati.

4. Le votazioni possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure telematici, atti a garantire la segretezza del voto. Il decreto di indizione delle elezioni indica lo strumento e le modalità di svolgimento.

5. Il voto si esprime indicando negli appositi spazi sulla scheda, cartacea o elettronica, il cognome della persona scelta. In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido deve indicare anche il nome della persona designata.

Articolo 3ter

(Elezioni del rappresentante degli allievi ordinari e del rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato)

1. Le operazioni di scrutinio sono disciplinate dall'art. 10 del *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche degli allievi ordinari e degli allievi dei corsi di dottorato negli Organi Collegiali e delle strutture accademiche della Scuola Superiore Meridionale* ai cui contenuti di dettaglio si fa integralmente rinvio.

2. A seguito dello spoglio delle schede, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze rispettivamente nella categoria degli allievi dei corsi ordinari e degli allievi dei corsi di dottorato.

3. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di frequenza nel corso ordinario ed il candidato con maggiore anzianità di frequenza nel corso di dottorato.

Art. 4

(Funzioni)

1. Il Presidio di Qualità è una struttura tecnica interna con la funzione di promuovere la cultura della Qualità e il miglioramento continuo, di fornire consulenza agli Organi di Governo in materia di Assicurazione della Qualità, di svolgere attività di monitoraggio dei processi di Assicurazione della Qualità e di supportare la gestione dei processi di Assicurazione della Qualità.

In particolare, il Presidio di Qualità:

- sovrintende allo svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di Assicurazione della Qualità per le attività di formazione, di ricerca e Terza missione, in base agli indirizzi formulati dagli Organi di Governo;
- formula proposte di metodologie comuni verificandone l'efficacia e l'applicazione e individua strumenti per il monitoraggio e l'autovalutazione delle attività formative e di ricerca;
- fornisce consulenza agli organi di Governo ai fini della definizione e aggiornamento delle Politiche per la Qualità e del Sistema di Assicurazione della Qualità;
- fornisce supporto alle strutture e al personale coinvolto nei processi di Assicurazione della Qualità anche attraverso attività formative;
- organizza e coordina le attività di monitoraggio dei processi di Assicurazione della Qualità ai fini del miglioramento continuo;
- raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori sia qualitativi che quantitativi;
- organizza e monitora le rilevazioni delle opinioni degli Allievi;
- assicura la gestione dei flussi informativi da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

Art. 5

(Relazione annuale)

1. Il Presidio di Qualità elabora annualmente una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente contenente indicazioni necessarie ad illustrare l'effettivo stato di realizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità.

2. La relazione, predisposta dal Coordinatore del Presidio di Qualità, è sottoposta ad approvazione entro il mese di gennaio ed è trasmessa agli Organi di Governo e al Nucleo di Valutazione.

3. Copia della relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Scuola.

Art. 6

(Norme di funzionamento)

1. Il Presidio di Qualità è convocato dal Coordinatore, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, sulla base di un calendario definito nel corso della prima riunione di ogni anno solare.

2. Il Presidio può essere convocato in via straordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'urgenza con comunicazione del Coordinatore contenente l'indicazione degli argomenti oggetto della discussione.

3. Le sedute ordinarie e straordinarie possono essere svolte in presenza ed in modalità telematica.

4. La convocazione della riunione deve essere inviata, per posta elettronica, di norma, almeno sette giorni naturali e consecutivi prima della data prevista.

5. Nel caso di particolare necessità o urgenza la convocazione può essere predisposta dal Coordinatore con un preavviso inferiore.

6. Le sedute del Presidio sono valide se presenti almeno la metà più uno dei componenti.

7. I componenti il Presidio di Qualità sono tenuti all'obbligo di riservatezza.

Art. 7

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Presidio di Qualità sono assunte a maggioranza dei presenti alle sedute. Nell'ipotesi di parità prevale il voto del Coordinatore.

Art. 8

(Verbalizzazione e pubblicità)

1. Il verbale delle sedute è firmato dal Coordinatore e dal Segretario Verbalizzante. Esso è predisposto dal Segretario verbalizzante e viene sottoposto all'approvazione del PQA nella seduta successiva.

5. Il verbale è trasmesso, a cura del segretario verbalizzante, al Rettore ed al Direttore Generale della SSM.

Articolo 9

(Prorogatio)

Nelle more dell'espletamento delle procedure di nomina del Presidio di Qualità, i componenti dell'organo uscente sono prorogati nelle loro funzioni fino al Decreto Rettorale di nomina dei nuovi componenti.

Articolo 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 45.1 dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale, gli atti ed i provvedimenti richiamati nel presente regolamento sono emanati dal Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 che svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nello Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale.

2. Per quanto non disciplinato e non in contrasto con il presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche degli allievi ordinari e degli allievi dei corsi di dottorato negli Organi Collegiali e delle strutture accademiche della Scuola Superiore Meridionale*.

3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato spetta agli studenti iscritti presso la Scuola Superiore Meridionale a partire dal XXXIX ciclo.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line della Scuola.